

# ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE NAZIONALE LAVORATORI METALMECCANICI

In data 10 marzo 1997, in Roma

tra

**Federmeccanica, Assistal, Intersind**

e

**Fim, Fiom, Uilm, Fismic**

quali parti unitariamente intese,  
configurate come fonti istitutive del Fondo  
rispettivamente per le imprese e per i lavoratori

- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- preso atto delle importanti modificazioni apportate al D. Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;
- in conformità a quanto previsto dai CCNL sottoscritti in data 5 luglio 1994 e 9 luglio 1994, dalla dichiarazione congiunta intervenuta tra le parti in data 26 ottobre 1995 e dall'Accordo del 4 febbraio 1997;
- al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio

**si concorda**

di istituire il "Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini" a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, con lo scopo esclusivo di erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico così come previsto dal D. Lgs. n. 124/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

In considerazione del preminente ruolo che la legge ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva le parti sottoscriventi il presente accordo sono concordi nel considerare il Fondo nazionale di categoria lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori metalmeccanici.

Le parti inoltre, nel perseguire l'obiettivo indicato, assumono quali criteri guida il principio democratico nello schema organizzativo del Fondo, la trasparenza e la governabilità nei rapporti con i lavoratori iscritti e nella gestione delle risorse. Concordano, infine, di destinare alla previdenza complementare dei metalmeccanici, fino al prossimo rinnovo del CCNL, una contribuzione così come previsto nel successivo punto 10.

## **1. Costituzione del Fondo**

Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

## **2. Destinatari**

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo.

Sono altresì destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori ai quali si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali dei lavoratori (settori "affini").

## **3. Soci**

Sono soci del Fondo:

- a) I lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare così come indicati al precedente punto 2, che hanno aderito volontariamente al Fondo.  
Per i settori affini l'associazione al Fondo deve essere preventivamente concordata tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore;
- b) Le imprese che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo;
- c) Previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990, abbiano perso i requisiti di cui sopra e sempre che nell'azienda accipiente non operi analogo fondo di previdenza complementare.

## **4. Organi del Fondo**

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei soci delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei revisori contabili.

La rappresentanza di imprese e lavoratori negli organi del Fondo sarà disciplinata secondo il principio di pariteticità.

### **5. Assemblea dei soci delegati**

L'Assemblea è costituita da un massimo di 90 soci delegati, per metà eletti dalle imprese e per l'altra metà eletti dai lavoratori, secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale definito dalle fonti istitutive su liste presentate separatamente dalle Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti collettivi nazionali nonché da almeno il 5% dei soci del Fondo distribuiti in non meno di 50 imprese di almeno 6 regioni.

Lo Statuto del Fondo stabilirà, tra l'altro, le modalità di convocazione dell'assemblea, i "quorum" necessari per la validità delle decisioni, le materie di competenza.

Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di un numero di adesioni, di cui al successivo punto 18, pari a 50.000 e comunque entro sei mesi dall'autorizzazione rilasciata al Fondo dal Ministero del Lavoro.

### **6. Il Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 12 componenti.

I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionabilità prescritti dai decreti attuativi della legge.

I rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvederanno, disgiuntamente, alla elezione dei propri 6 consiglieri.

Le liste presentate da ciascuna parte istitutiva o da delegati dell'Assemblea, dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo dei delegati in Assemblea rispettivamente di ciascuna parte.

Nella compilazione delle liste sarà cura dei promotori tenere adeguatamente conto, nei limiti previsti dalla legge, della candidatura di delegati in Assemblea.

I "quorum" delle deliberazioni e i compiti saranno indicati nello Statuto.

### **7. Presidente e Vice-Presidente**

Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i lavoratori e quelli rappresentanti le imprese.

## **8. Collegio dei revisori contabili**

Il Collegio dei Revisori contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti disgiuntamente per metà in rappresentanza dei lavoratori soci e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese.

Per l'elezione si procede mediante liste presentate da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea rispettivamente di ciascuna parte.

Il presidente sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il presidente del Consiglio di amministrazione.

## **9. Impiego delle risorse**

Le risorse finanziarie del Fondo sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività così come disciplinata dall'art. 6, D. Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

In coerenza con quanto previsto dal Decreto del Ministero del Tesoro lo Statuto indicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nella scelta degli investimenti.

La convenzione di gestione oltre alle linee di indirizzo dell'attività prevederà, tra l'altro, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché termini e condizioni per esercitare la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

Gli investimenti potranno riguardare una o più tipologie di soggetti gestori e dovranno essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze che derivano dall'utilizzo del TFR.

Il Fondo potrà gestire le risorse finanziarie producendo un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti (gestione monocomparto) oppure differenziando i profili di rischio-rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).

Per i primi 3 esercizi a partire dall'avvio del Fondo verrà attuata una gestione monocomparto, successivamente il Consiglio di amministrazione, sentito anche il parere del Comitato paritetico, potrà sviluppare una gestione multicomparto.

## **10. Contribuzione**

La contribuzione al Fondo è dovuta nelle misure definite dai CCNL 5 luglio 1994 e 9 luglio 1994 e dall'Accordo del 4 febbraio 1997.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è dovuta l'integrale destinazione del TFR al Fondo, ferma restando la libertà di adesione.

Fermo restando il contributo a carico dell'impresa così come definito al primo comma, il lavoratore all'atto dell'adesione può optare per una quota a suo carico equivalente al TFR destinato al Fondo. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. In entrambi i casi vale comunque il limite assoluto di 2.500.000 lire annue che sarà automaticamente innalzato secondo i valori eventualmente stabiliti in futuro dal legislatore.

Il Fondo nazionale di categoria e gli eventuali fondi istituiti sulla base di accordi collettivi successivi al presente accordo, fino ad un periodo di 3 anni a decorrere dal 1° luglio 1998, non potranno ricevere contribuzioni diverse da quelle stabilite dal presente accordo e successive modificazioni.

L'obbligo contributivo, di cui al primo comma, è assunto dalle imprese nei confronti dei lavoratori soci dei fondi di cui al comma precedente e pertanto la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualifica di soci dei fondi di cui sopra, ovvero la perdano successivamente.

Le contribuzioni a carico dell'impresa e del lavoratore saranno trattenute mensilmente e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; analoga periodicità di versamento sarà adottata per l'importo derivante dal TFR maturando.

L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. Almeno una volta all'anno il Fondo fornirà comunicazione ad ogni singolo lavoratore dei versamenti effettuati dalle imprese.

In caso di mancato o ritardato versamento delle imprese nei confronti del Fondo, queste dovranno provvedere:

- al versamento della contribuzione dovuta;
- al riconoscimento, per il periodo considerato, del rendimento medio dell'anno risultante da certificazione ufficiale relativa all'ultimo esercizio;
- al versamento, in favore del Fondo, degli interessi di mora nella misura stabilita per legge.

## **11. Adesione e permanenza nel Fondo**

Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento attuativo.

Il lavoratore neo-assunto, superato il periodo di prova, potrà associarsi al Fondo in qualunque momento dandone preventiva comunicazione all'impresa, con effetto dal 1° giorno del mese

successivo. I lavoratori già in forza potranno associarsi al Fondo in due occasioni all'anno: entro il mese di maggio con effetto dal 1° luglio del medesimo anno ed entro il mese di novembre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

All'atto dell'assunzione, e comunque prima dell'adesione, deve essere consegnata al lavoratore una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge.

Il recesso da parte del lavoratore potrà essere effettuato, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo, entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo.

Il lavoratore, in costanza del rapporto di lavoro, non potrà comunque recedere prima che siano trascorsi 5 anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione del capitale maturato e dei relativi rendimenti avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previsti dallo Statuto e dal regolamento, in conformità a quanto disposto dalla legge.

L'adesione del lavoratore comporta la contestuale adesione dell'impresa ove questa non sia già socia del Fondo.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di socio e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato all'eventuale retribuzione percepita dal lavoratore.

Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto, che non abbia riscattato la propria posizione individuale e non si trovi nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni di cui al successivo punto 12, può richiedere di rimanere iscritto al Fondo, alle condizioni e con le modalità previste dal Regolamento attuativo, ferma la possibile riattivazione del rapporto contributivo all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa operante in uno dei settori per i quali è costituito il Fondo.

## **12. Prestazioni**

Al verificarsi delle condizioni qui di seguito definite il lavoratore socio ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. La presente previsione troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza.

Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.

In ogni caso il diritto alle prestazioni sopra indicate è esigibile a condizione che i lavoratori soci abbiano cessato il rapporto di lavoro e si trovino nella situazione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni previste dal sistema obbligatorio.

Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti al D. Lgs. n. 124 e sue successive modificazioni. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso; la liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.

In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge; in mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.

L'iscritto per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare percentuale massimo nell'anno delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione della delibera medesima.

Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.

Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

### **13. Cessazione della contribuzione al Fondo**

La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell'impresa, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.

La contribuzione cessa, altresì, in caso di trasferimento ad altro fondo secondo quanto previsto al seguente punto 14.

### **14. Trasferimenti ad altro fondo**

Il lavoratore socio può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo:

- a) ad altro Fondo pensione complementare cui il lavoratore, persi i requisiti per la qualifica di socio di cui al punto 3, abbia accesso in relazione ad un cambiamento di azienda, di settore contrattuale o di categoria giuridica;
- b) ad altro Fondo pensione complementare istituito con accordo collettivo presso l'impresa in cui il lavoratore presta la propria attività;
- c) ad altro Fondo pensione complementare non ricompreso nelle precedenti lettere a) e b).

L'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell'impresa cessa con il mese successivo alla richiesta di trasferimento nel caso di cui alla lettera a); nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene: entro sei mesi dalla richiesta nei casi di cui alla lettera a) ed entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo nei casi indicati alle lettere b) e c).

La richiesta di trasferimento presso altro fondo può essere effettuata in concomitanza della perdita dei requisiti nei casi di cui alla lett. a); non prima di cinque anni di permanenza al Fondo nazionale durante i primi cinque anni di vita del Fondo medesimo e successivamente a tale termine non prima di tre anni nei casi di cui alla lett. b); non prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza al Fondo nazionale nei casi di cui alla lett. c).

### **15. Spese per la gestione del Fondo**

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo equivalente di £ 10.000 a carico dell'azienda e di £ 10.000 a carico del lavoratore.

Entro il mese di marzo 1998 le parti stipulanti procederanno ad una verifica congiunta con il Consiglio di amministrazione del Fondo, al fine di verificare la situazione economica finanziaria del



Fondo medesimo.

Annualmente il Consiglio di amministrazione sottopone alla ratifica dell'Assemblea gli importi, pariteticamente ripartiti tra lavoratori e imprese, da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo.

La determinazione dei suddetti importi sarà calcolata in percentuale nell'ambito delle quote stabilite ai fini della contribuzione di cui al precedente punto 10.

## **16. Comitato paritetico**

Il Comitato paritetico è costituito da 6 rappresentanti per ciascuna delle parti istitutive del Fondo.

Faranno altresì parte del Comitato un rappresentante per ciascuna delle altre Organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti CCNL applicati a lavoratori ed imprese associate. Fermo restando il principio di pariteticità, al fine di assicurare la maggioranza per le parti istitutive il numero dei componenti il Comitato potrà essere ulteriormente elevato.

Tale Comitato svolgerà compiti consultivi e dovrà essere periodicamente informato, secondo le modalità previste dallo Statuto, di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale del Fondo.

Al suddetto Comitato è attribuita, in particolare, la funzione di segnalare agli organi del Fondo le modifiche statutarie proposte dalle parti stipulanti il presente accordo.

## **17. Clausole generali**

- a) Qualora si producessero alterazioni sostanziali del quadro normativo, economico e finanziario entro il quale le parti hanno deciso la costituzione e definito il finanziamento del Fondo nazionale di categoria, le parti medesime, su richiesta di una di esse, si incontreranno per una verifica del presente accordo e per valutare le eventuali deliberazioni conseguenti.
- b) Ferma restando la validità di eventuali accordi aziendali preesistenti alla data del presente accordo che dispongano diversamente, non è consentita l'adesione al Fondo da parte di quei lavoratori che abbiano volontariamente aderito a forme di previdenza complementare concordate a livello di contrattazione collettiva decentrata e che prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle stabilite dal presente accordo.

## **18. Fase transitoria**

Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1997 lo Statuto ed il Regolamento di attuazione del Fondo.

All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori contabili.

Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori.

Il Collegio dei Revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori.

Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo.

Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.

Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l'attività di promozione del Fondo potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di £ 1.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo e che saranno versate entro il mese successivo alla nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio; dopo aver acquisito informazioni da parte dei competenti organi di vigilanza, definirà le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesioni condizionate al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.